



DISCIPLINARE DI GARA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – PUA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XV- Periodo Marzo 2016 – Febbraio 2017 PROCEDURA APERTA – C.I.G. 6476159777

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il Municipio Roma XV, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n.328/2000, intende confermare l'offerta sul territorio di un Servizio di Segretariato Sociale –PUA rivolto a tutti i cittadini.

- 1. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 148.118,63** al netto dell'IVA – Oneri della sicurezza pari a zero” L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
- 2. ESPERIMENTO DI GARA:** Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati alla **Sezione IV punto IV.6)** del bando di gara, si procederà all'apertura dei plichi che risulteranno pervenuti entro i termini di cui alla **Sezione IV punto IV.3)** del bando medesimo. Si procederà all'esame dei documenti ed alla verifica di cui all'art. 283, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 2 della L. n. 94/2012.

Si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai fini della verifica attraverso il sistema AVCPass dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa di cui al suddetto art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 la Commissione giudicatrice sarà coadiuvata dal R.U.P.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle quali verrà data lettura con la conseguente formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base della formula indicata nella **Sezione 7** del presente disciplinare di gara.

E' ammesso il soccorso istruttorio per il quale verrà richiesto l'importo di € 740,59 per sanzione ai sensi degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/00 come modificato dalla L. 114/14.

SEZIONE 1

REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

I concorrenti, oltre alla **domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, i seguenti

documenti e/o dichiarazioni rilegati in unico fascicolo:

1.1. - requisiti relativi all'iscrizione nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 38, dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter) di detto articolo - nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

C) ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 38, comma 1, lettera m quater), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D) solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto:

- dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;

E) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi già formalmente costituiti:

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006;

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto;

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del

raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dall'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006;

E.1) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) già costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) dovranno, altresì, **a pena d'esclusione**, produrre l'atto costitutivo;

E-BIS) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

E-QUATER) copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che trovasi allegato sub B) al presente disciplinare di gara;

E-QUINQUES) Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante "1^ Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015".

1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

F) dichiarazione afferente il fatturato di cui alla **Sezione III punto III.6), lettera F)** del bando di gara;

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma afferente il patrimonio netto non negativo di cui alla **Sezione III punto III.6), lettera G)** del bando di gara;

H) idonee referenze bancarie di cui alla **Sezione III punto III.6), lettera H)** del bando di gara.

1.3. - requisiti relativi alla capacità tecnica:

I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto **Sezione III punto III.7), lettera I)** del bando di gara.

* * *

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato sub A) al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del suddetto decreto, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di

PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

* * *

1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B) C), C1) e di cui al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi.

La dichiarazione d'impegno di cui al punto 1.1. sub D) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.

Il mandato di cui al punto 1.1. sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d'esclusione, dal soggetto mandatario.

La dichiarazione di cui al punto E-TER) e la documentazione di cui al punto E-QUATER) del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario.

1.5. - Il/i requisito/i richiesto/i al punto 1.2. sub F) ed al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 ed in analogia a quanto disposto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo, si intendono cumulabili, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;

1.6. - In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), C) e C1) devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.

I documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1 sub E.1.), E-TER), E-QUATER), E-QUINQUIES) al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto decreto.

A tal fine i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare delle condizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 e i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare delle condizioni di cui all'art. 277, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

* * *

1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:

- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla **Sezione 5** del presente disciplinare di gara;
- i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, rispettivamente ai sensi degli articoli 36, comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare

alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

SEZIONE 1 bis AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso il concorrente – a pena di esclusione - dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal citato articolo 49.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui all'art. 49, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006, in originale o in copia autentica, sottoscritto dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

SEZIONE 2 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

2.1. - L'importo del deposito cauzionale provvisorio di cui alla **Sezione III punto III.1)** del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., secondo le modalità e condizioni previste al successivo punto 2.5. della presente Sezione.

2.2. - A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria di Roma Capitale, previo versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.3. - se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a):

- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla **Sezione 6** del presente disciplinare di gara.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredato da una dichiarazione del concorrente attestante:

- che lo stesso, ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha validità per almeno **180 GIORNI** dal termine di ricevimento delle offerte;
- l'impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 il deposito di cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo.

2.4. - se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c), d):

- dovrà essere prodotto in originale;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 4 e 127, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 maggio 2004;
- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente , ai sensi dell'art. 75, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006:
 - alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;
 - alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

- ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , avere validità per almeno 180 GIORNI dal termine di ricevimento delle offerte;
- essere corredato, **a pena di esclusione** - ai sensi dell'art. 113, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 - dall'impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo.

2.5. - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – **a pena di esclusione** - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 37, comma 8 del D. Lgs.

n. 163/2006 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – **a pena di esclusione** - da ciascun soggetto del raggruppamento.

* * *

A riguardo, si precisa che:

- il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura stabilita dal bando di gara, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso in cui sia applicata la disciplina sanzionatoria prevista dal citato art. 38, comma 2 bis del citato D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà procedere alla reintegrazione del deposito cauzionale.

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'articolo 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il deposito cauzionale definitivo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo.

SEZIONE 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la documentazione richiesta per la partecipazione di cui alla Sezione 1 del presente disciplinare di gara dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:

3.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera A) del presente disciplinare di gara:

- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto IV.3) del bando di gara, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;

3.2. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B) del presente disciplinare di gara:

- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti

indicati nel suddetto art. 38, ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;

- 3.3.** - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettere C) , C1) , D), E-TER) ed al punto 1.2., lettere F) ed G), nonché al punto 1.3., lettera I) del presente disciplinare di gara:
- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
- 3.4.** - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera E), ed al punto 1.2., lettera H) del presente disciplinare di gara:
- essi devono essere prodotti in originale;
- 3.5.** - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto E.1) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale.
- 3.6.** - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto E-QUATER) deve essere prodotto in copia sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
- 3.7.** - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - **a pena di esclusione** - l'originale o copia autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma.
- 3.8.** - Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lett. B) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – **a pena di esclusione** – la relativa procura.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – **a pena di esclusione** – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

SEZIONE 4

SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 48, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell'Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, in attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 15-ter della L. n. 15/2014, si procederà alle verifiche di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 esclusivamente attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del R.U.P. dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa indicati rispettivamente alla Sezione III punti III.6 e III.7 del bando di gara e dichiarati in sede di gara, esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l'apposito PASSOE di cui al punto 1.1. lettera E-BIS) del presente disciplinare di gara.

Ai fini della regolarizzazione sul sistema AVCPass dell'individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della relativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue:

In relazione alla SEZIONE III PUNTO III.6 LETT. F) DEL BANDO DI GARA *“dichiarazione che il concorrente ha realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a € 225.000,00 al netto di IVA”* la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- fatture e/o contratti, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) per un importo, complessivamente, non inferiore a € 225.000,00 al netto di IVA;

In relazione alla SEZIONE III PUNTO III.6 LETT. G) DEL BANDO DI GARA *“dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:*

- *per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;*
- *per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;*
- *per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;”*

la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

in caso di SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.A., Società in accomandita per azioni), Società a responsabilità limitata; Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE): **bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c.**, depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s.) in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: **modello UNICO Società di persone** sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: **modello UNICO Persone fisiche** sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di ONLUS in regime ordinario: **Modello unico Enti non commerciali** sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in regime semplificato in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s. DITTE INDIVIDUALI): **conti di mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale**, validati da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero

in caso di consorzi: il **PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.)**, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei patrimoni netti dei singoli consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del soggetto.

ovvero

in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: **asseverazione** rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

In relazione alla Sezione III punto III.6 lett. H) del bando di gara (“idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito”) non corre l'obbligo di comprova del requisito, in quanto il medesimo è valutato, attraverso la produzione degli originali, in sede di gara.

In relazione alla SEZIONE III PUNTO III.7 LETT. I) DEL BANDO DI GARA (“dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando nel settore oggetto della gara (servizi di accoglienza e informazione) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi”) la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi/forniture prestati/prestate a favore di questi ultimi.

Ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di gara relativamente alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente.

SEZIONE 5

MODALITA' DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida.**

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta su carta legale, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue:

- 5.1.** – dovrà essere prodotta in lingua italiana;
- 5.2.** – dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;
- 5.3.** – dovrà comprendere:
 - il costo offerto (espresso in cifre ed in lettere);
 - la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;
 - la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
- 5.3.1.** - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;
- 5.4.** - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero

con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta economica**";

5.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 **non ancora formalmente costituito**:

- l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal legale rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;
- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

5.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituito:

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

OFFERTA TECNICA

5.7. - l'**offerta tecnica** dovrà essere formulata come segue:

5.7.1. l'offerta tecnica dovrà essere prodotta oltre che in formato cartaceo anche e necessariamente su supporto informatico (CD – ROM, DVD).

5.7.2 La versione cartacea, opportunamente rilegata in un unico documento, non dovrà superare n. 20 pagine, numerate e in carattere "arial" 10; dovrà riportare un indice analitico, essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione, non dovrà contenere opuscoli pubblicitari e gli allegati dovranno essere anch'essi rilegati in separato fascicolo.

La versione cartacea dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 da TUTTI i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità sopra indicate.

L'offerta tecnica dovrà riportare i seguenti allegati che dovranno essere rilegati in un unico fascicolo:

- organigramma dell'equipe di servizio e di gestione degli interventi con ruoli e funzioni
- curricula dei componenti della suddetta equipe firmati dai titolari.

5.7.3. Sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell'impresa, nonché il CIG attribuito alla gara;

l'intero contenuto dell'offerta tecnica e degli allegati richiesti deve essere predisposto su supporto informatico, in formato PDF e corrispondere esattamente alla versione cartacea; indice analitico e

singoli capitoli dovranno essere riportati in separati "files"

N.B. L'impresa dovrà attestare con apposita dichiarazione, in calce all'offerta tecnica, che quanto contenuto nel supporto informatico è perfettamente corrispondente alla documentazione cartacea.

In caso di riscontrata differenza sarà considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo.

5.8. - in particolare, **l'offerta tecnica - a pena di esclusione** - dovrà:

- essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato nel disciplinare;

5.9. - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta tecnica**".

5.10. - solo **in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti**, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 **non ancora formalmente costituito:**

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario;

- l'offerta tecnica, dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

5.11. - solo **in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti**, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) e lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 **già formalmente costituito:**

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.

- l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

5.12. - A corredo **dell'offerta tecnica**, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun offerente, potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'articolo 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

* * *

Le offerte così collazionate dovranno essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva **Sezione 6**.

SEZIONE 6**MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL Plico GENERALE**

A pena di esclusione dalla gara, *il plico generale*:

- 6.1.** – dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;
- 6.2.** - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:
- la dicitura: **NON APRIRE**
 - la denominazione del concorrente mittente, indirizzo completo e riferimenti telefonici, PEC, fax ed e-mail;
 - l'oggetto della gara: “Avviso pubblico per la presentazione delle offerte per la realizzazione di un Servizio di Segretariato Sociale – PUA nel territorio del Municipio Roma XV. Periodo Marzo 2016 – Gennaio 2017”.
- 6.3.** – dovrà contenere una “**BUSTA A**” con la richiesta per la partecipazione alla gara e documentazione indicata alla Sezione 1 ed il deposito cauzionale di cui alla Sezione 2 del presente disciplinare di gara;
- 6.4.** – dovrà contenere una “**BUSTA B**” con l’offerta tecnica;
- 6.5.** – dovrà contenere una “**BUSTA C**” con l’ offerta economica.
- Su ogni busta dovrà essere indicato il contenuto: **DOCUMENTAZIONE, OFFERTA TECNICA, OFFERTA ECONOMICA.**
- Tutte le buste dovranno essere debitamente sigillate nei modi indicati dal presente Disciplinare.
- 6.6.** - dovrà pervenire presso il Municipio Roma XV – Ufficio Protocollo di Via Flaminia n. 872 – 00189 Roma entro le ore **12:00 del giorno lunedì 14 Dicembre 2015.**

Orario dell’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV
Sede di Via Flaminia, 872
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il sabato chiuso

SEZIONE 7**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA**

L’offerta sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi indicati nella **Sezione IV punto IV.2)** del bando di gara. La Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti e valuterà le offerte pervenute secondo i seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA	FINO A 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	FINO A 30 PUNTI

In particolare, il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti elementi:

A) OFFERTA TECNICA - PROGETTO	PUNT. MAX 70/100
1) Validità, completezza, chiarezza e rispondenza agli obiettivi indicati nell'Avviso pubblico a) Validità dell'articolazione del servizio; - max 14 b) Flessibilità; - max 10 c) Analisi delle problematiche connesse all'impianto del servizio e strategie per affrontarle e superarle;- max 8 d) Modalità di facilitazione dell' accesso al servizio dei cittadini stranieri; - max 3	35
2) Integrazione e partecipazione territoriale: a) Capacità di promozione e attivazione di risorse informali sul territorio che possono favorire il conseguimento degli obiettivi del progetto e l'accesso degli utenti; max 5 b) Coinvolgimento significativo di altre istituzioni pubbliche e del terzo settore; - max 5	10
3) Personale impiegato: a) Responsabile del progetto (titoli professionali ed esperienze maturate); - max 5 b) Operatori impiegati (titoli professionali ed esperienze maturate); - max 6 c) Misure documentate di stabilizzazione del personale adottate dall'impresa negli ultimi tre anni; - max 4	15
4) Adeguamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio: a) Aderenza e chiarezza degli obiettivi di monitoraggio e valutazione; b) Equilibrio e coerenza degli indicatori proposti; c) Promozione della partecipazione degli utenti nella valutazione; d) Fruibilità e chiarezza della Carta del Servizio di Segretariato Sociale-PUA;	4
5) Servizi aggiuntivi: a) Servizi aggiuntivi offerti per la pubblicizzazione del servizio; - max 3 b) Dotazione strumentale oltre l'attrezzatura- base richiesta utile al progetto - max 3	6

I punteggi riferiti ai sopra indicati elementi saranno così attribuiti dall'apposita Commissione all'uopo nominata: ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, secondo la seguente scala di gradazione:

Ottimo	1
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Insufficiente	0,3
Gravemente insufficiente	0,2
Non pertinente	0,1
Non trattato/non valutabile	0

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei commissari) saranno moltiplicati per i rispettivi sub-punteggi (con limite a due decimali dopo la virgola, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

La somma dei singoli sub-prodotti determinerà il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno **50 punti** relativamente all'offerta tecnica non saranno ammessi alla successiva fase di

valutazione delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.

B) OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX 30/100
<p>All'offerta il cui costo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti. A ciascuna offerta con costo proposto diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:</p> <p>$X_i = C_b * 30 / C_i$</p> <p>Dove: X_i= punteggio concorrente iesimo C_b= costo più basso 30= punteggio massimo C_i= costo offerto dal concorrente iesimo</p>	30

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

SEZIONE 8 VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui alla **Sezione I punto I.1)** del bando di gara **attraverso il sistema AVCpass.**

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la verifica in ordine all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l'eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell'ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

SEZIONE 9 ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la cauzione definitiva;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario del servizio.

SEZIONE 10

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Non è ammesso il subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

“Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l'Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, ha verificato l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l'accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto della presente gara L'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012.”

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione all'uopo nominata, verrà pubblicata sul portale istituzionale www.comune.roma.it (sezione Municipi – Municipio XV) la data di apertura delle offerte economiche.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

SEZIONE 11

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore apicale del Municipio Roma XV.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

SEZIONE 12

ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, facendo richiesta presso l'Ufficio URP del Municipio Roma XV.

Il RUP è la Dott.ssa Lucia Carmignani, Municipio Roma XV – Tel. 06/69620255 – e-mail del responsabile del procedimento: lucia.carmignani@comune.roma.it .

Le informazioni e la documentazione potranno essere acquisite e visionate sul sito internet

www.comune.roma.it sezione Municipi – Municipio XV.

* * *

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

Roma,

Il Direttore
Socio Educativo
Dott.ssa Francesca Ceccarini

Allegato sub A)

fac-simile	
Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante dell'impresa	
Dichiara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 quanto segue:	
Impresa Partecipante	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
PEC (Posta elettronica certificata)	

Sede Legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Indicare con una **X** ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D. Lgs. n. 163/2006 se modalità diversa dalla PEC

	PEC (posta elettronica certificata)
--	--

	Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. n. 163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53).
--	--

Le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo di PEC indicato.

Timbro e Firma

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"* (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici").

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.¹

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del "Gruppo Roma capitale" e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

¹ ANAC Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)".

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento **di cui alle** determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e **costituisca**, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere **dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo**;
- disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
 - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
 - 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorrruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorrruzione* ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorrruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.²

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

² L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara